CONVENZIONE

Per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (MISE)- Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), in ordine alle attività di assistenza tecnica alla medesima Direzione generale, per la gestione e attuazione dello strumento del "Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali", a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste negli atti di delega che la DGIAI ha sottoscritto nell'ambito dei POR FESR 2014-2020 con le Regioni Basilicata, Molise, Calabria e Campania.

Con la presente Convenzione, tra:

il Ministero dello sviluppo economico (di seguito *Ministero*) - Direzione generale per gli incentivi alle imprese (di seguito *DGIAI e/o MISE – DGIAI*), con sede in Roma, viale America 201, codice fiscale 80230390587, per il quale interviene il Direttore generale, Dott. Giuseppe Bronzino, in ragione delle cariche ed agli effetti del presente atto,

e

l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA (di seguito INVITALIA), con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale 05678721001, nella persona della Dott.ssa Leonarda Sansone, in qualità di Responsabile della Business Unit Programmi Operativi,

entrambi, di seguito, denominate "*Parti*",

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- l'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n.1303/2013 che stabilisce che "*lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità*", precisando che "*i relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto*";
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'articolo 14, relativo agli aiuti a finalità regionale agli investimenti;
- la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 approvata con decisione della Commissione C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23 settembre 2016;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'Accordo di Partenariato con l'Italia, adottato con decisione di esecuzione C(2014)8021 della Commissione del 29 ottobre 2014, come modificata con decisioni C(2018) 598 final dell'8 febbraio 2018, C(2019) 2858 del 23 aprile 2019 e C(2020) 174 del 20 gennaio 2020;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5901 del 17 agosto 2014 con la quale è stato approvato il POR Basilicata FESR 2014/2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in

favore della crescita e dell'occupazione", come modificata con decisioni C(2018) 9114 final del 19 dicembre 2018 e C(2020) 1682 del 12 marzo 2020;

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 4999 del 14 luglio 2015 con la quale è stato approvato il POR Molise FESR FSE 2014/2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", come modificata con decisioni C(2018) 3705 del 20 giugno 2018, C(2018) 8984 del 19 dicembre 2018 e C(2020) 1989 del 1 aprile 2020;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 del 20 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il POR Calabria FESR FSE 2014/2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", come modificata con decisioni C(2019) 1752 del 28 febbraio 2019 e C(2020) 1102 del 20 febbraio 2020;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 160 del 13 maggio 2016 avente ad oggetto "*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria – Attuazione degli interventi prioritari ed individuazione delle aree strategiche di intervento per il territorio*";
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8578 del 1 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il POR Campania FESR 2014/2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", come modificata con decisioni C(2018) 2283 del 17 aprile 2018 e C(2020) 1077 del 20 febbraio 2020;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e, in particolare, l'articolo 1, commi da 98 a 108, che istituisce un credito di imposta, per gli anni dal 2016 al 2019, a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- l'articolo 1, comma 108, della legge di stabilità 2016 che stabilisce che agli oneri derivanti dai commi da 98 a 107, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, si fa fronte, per 250 milioni di euro annui, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2020" e nei

programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2016, n. 225, che, in fase di prima applicazione, assegna al credito d'imposta di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, risorse a valere sull'Asse III "Competitività PMI" del PON IC e disciplina le condizioni per l'utilizzo delle stesse in favore di PMI che hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta in relazione a progetti di investimento riguardanti l'acquisizione di beni strumentali nuovi ricadenti nell'ambito di ammissibilità del PON IC;
- l'articolo 7-quater (*Misure in materia di credito di imposta*) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante norme di modifica alla disciplina del credito d'imposta prevista all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015, applicabili alle acquisizioni di beni effettuate a partire dal 1° marzo 2017;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 ottobre 2017, n. 249, che detta disposizioni di adeguamento delle condizioni per l'utilizzo delle risorse del PON, di cui al citato DM 29 luglio 2016, alle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, e per dare pronta attuazione agli interventi finanziati a valere sui Programmi operativi regionali FESR 2014-2020 delle Regioni in cui si applica il credito d'imposta;
- in particolare, l'articolo 4 del citato DM 9 agosto 2017 che, ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati a valere sui programmi operativi 2014-2020 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale delle regioni in cui si applica l'incentivo, ha previsto che, qualora la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico assuma il ruolo di organismo intermedio (OI) per la gestione dello strumento, con successivi provvedimenti dello stesso Ministero sono recepiti i criteri di selezione approvati nell'ambito di detti programmi operativi regionali;
- il Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR (PON IC), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015, modificata con decisioni C(2015) 8450 del 24 novembre 2015, C(2017) 8390 del 7 dicembre 2017, C(2018) 9117 del 19 dicembre 2018 e C(2020) 1093 del 20 febbraio 2020, che, nell'ambito

dell'Asse III "Competitività PMI", prevede l'Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale", tesa a promuovere interventi finalizzati a rafforzare la competitività e lo sviluppo tecnologico delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, anche mediante l'utilizzo dello strumento del credito d'imposta alle imprese per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, istituito e disciplinato dalla citata legge di stabilità 2016;

- la Convenzione del 2 luglio 2018, tra la Regione Basilicata e il Ministero dello sviluppo economico, per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione "3C.3.1.1" dell'Asse III "Competitività" del PO FESR Basilicata 2014-2020;
- la Convenzione del 14 febbraio 2020 che sostituisce la sopracitata Convenzione sottoscritta in data 2 luglio 2018 tra la Regione Basilicata e il Ministero dello sviluppo economico, stabilendo che, a partire dalla data di sottoscrizione di tale accordo, il Ministero, individuato quale Organismo Intermedio nell'ambito dell'Azione 3C.3.1.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020, cessa di svolgere tale ruolo;
- la Convenzione del 1° agosto 2018 tra la Regione Molise e il Ministero dello sviluppo economico, per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3.1.1 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, nell'ambito dell'Asse III del POR Molise FESR FSE 2014-2020, ai sensi dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Convenzione stipulata tra la Regione Calabria ed il Ministero dello sviluppo economico, in data 9 ottobre 2018 per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e rafforzamento aziendale", nell'ambito dell'Asse 3 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n.1303/2013;
- l'Addendum alla citata Convenzione del 9 ottobre 2018, stipulato in data 23 dicembre 2019, tra la Regione Calabria e il Ministero dello sviluppo economico, per la gestione, il monitoraggio e il controllo della misura Credito d'imposta nell'ambito del Patto per la Calabria (FSC 2014-2020);
- la Convenzione del 15 novembre 2018 tra la Regione Campania e il Ministero dello sviluppo economico, così come modificata con Addendum del 15 aprile 2019, per l'espletamento delle

funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito dell'Asse III - Competitività del sistema produttivo del POR Campania FESR 2014-2020, ai sensi dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

- la Convenzione del 20 marzo 2017, sottoscritta dal Ministero dello sviluppo economico ed Invitalia, avente ad oggetto lo svolgimento dei servizi di Assistenza Tecnica al PON "Impresa e Competitività" FESR 2014-2020 (PON IC);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato in G.U. 21 agosto 2019, n. 195, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178, pubblicato in G.U. 27 febbraio 2020, n. 49, recante il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97", all'articolo 6, comma 1, lettera p) che attribuisce alla *DGIAI* l'esercizio delle funzioni di Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei nella titolarità del MISE;
- la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico avvenuta con D.P.C.M. del 6 novembre 2020 in corso di registrazione;
- gli articoli 12 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consentono alle amministrazioni pubbliche di stipulare accordi per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese", a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi;
- l'articolo 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 che prevede, per le Pubbliche Amministrazioni, la possibilità di stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nonché che gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti cui le medesime convenzioni si riferiscono;

- il decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "*promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa"* ed, altresì, *"dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari*";
- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti tra le amministrazioni statali interessate e *l'Agenzia*, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, secondo il quale il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- l'articolo 1, comma 460, della legge dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi dell'*Agenzia*, l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna, del documento previsionale di gestione e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dello statuto, nonché l'individuazione, con proprio decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
- l'articolo 2, comma 6 del decreto legislativo n. 1 del 1999 innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale i diritti dell'azionista "*sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento*";

- che in data 27 marzo 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'*Agenzia*, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna di *Invitalia*, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la stessa direttiva 27 marzo 2007 che indica l'*Agenzia* "*quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale*" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "*sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali*";
- il decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 19, comma 5, che prevede per le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, la possibilità di affidarne direttamente la gestione a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi siano a carico delle risorse finanziarie dei medesimi fondi;
- l'articolo 55 – bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale si prevede che "*Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni*";
- l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera *b)*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'*Agenzia* quale società *in house* dello Stato;

- l'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della previsione del suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che ha disposto la "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- l'articolo 5 del citato decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo *in house* di un'amministrazione pubblica;
- l'articolo 38, comma 1, del citato decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto *Invitalia* nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
- gli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 e l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevedono gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, secondo cui le disposizioni del medesimo decreto non si applicano, salva espressa previsione, alle società quotate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *p)* del medesimo decreto;
- la nota del 12 marzo 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto all'Autorità nazionale anticorruzione di iscrivere, anche in nome e per conto delle altre

amministrazioni centrali dello Stato, *Invitalia* nell'elenco di cui all'art. 192 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

- la nota del 27 aprile 2018 del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, in riferimento alla citata richiesta del Ministero dello sviluppo economico, con la quale ha sottolineato che il potere di incidere sulle nomine degli organi di *Invitalia* costituisce una condizione necessaria per la configurabilità del controllo congiunto da parte del Ministero dello sviluppo economico e delle altre amministrazioni dello Stato interessate e che, a tal fine, può prevedersi, ad esempio, la necessità di una decisione adottata dal Consiglio dei Ministri in cui confluisca l'intesa o la concertazione fra il Ministero dello sviluppo economico e le altre amministrazioni dello Stato interessate;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 - relativo all'individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria dell'*Agenzia*, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale - che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- il comma 6 dell'articolo 9 - bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, secondo il quale, con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sia aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del 1999 e successive modificazioni;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, adottata in attuazione dell'articolo 9 - bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";
- la delibera n. 484 del 30 maggio 2018, con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione ha disposto l'iscrizione del Ministero dello sviluppo economico, tra le altre Amministrazioni dello Stato, nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in

relazione agli affidamenti nei confronti della società *in house* Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, attestando che per *Invitalia* ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo dello stesso *Ministero*, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

- la nota del 29 settembre 2015, prot. 0020800, con la quale il Responsabile della prevenzione e della corruzione e il Responsabile della trasparenza del Ministero dello sviluppo economico hanno trasmesso agli Uffici competenti il modello di "Patto di integrità" che i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alle singole procedure di affidamento devono sottoscrivere, sotto pena di esclusione;
- la nota applicativa del 25 gennaio 2016 del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza del Ministero dello sviluppo economico, sull'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha disciplinato il passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (c.d. *Pantouflage*);

CONSIDERATO CHE

- in seguito all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge Finanziaria 2007) e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 459 a 463, *Invitalia* è stata sottoposta a puntuali atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l'organizzazione e l'attività da essa svolta;
- per *Invitalia* ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei Contratti Pubblici", atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1 e dell'articolo 1, commi da 460 a 464 della legge del 27

dicembre 2006, n. 296, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;

- *Invitalia*, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all' 80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato;
- *Invitalia*, con nota del 28 ottobre 2019, prot. n. 145146, ha comunicato alla Divisione VII – Vigilanza su Enti e Società partecipate della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del *Ministero,* di aver realizzato, nel periodo 2016-2018, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)* e comma 7 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la Divisione VII – Vigilanza su Enti e Società partecipate della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, in riscontro alla sopracitata nota del 28 ottobre 2019, ha comunicato, con nota prot. n. 3228196 del 19 novembre 2019, di aver accertato che la percentuale di fatturato realizzata da *Invitalia* nel triennio 2016-2018 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio, è superiore all'80% e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
- l'articolo 192, comma 2 del predetto Codice dei Contratti Pubblici, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l'Amministrazione ha l'obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*;
- l'articolo 1, comma 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce che gli atti di convenzione stipulati da *Invitalia* in qualità di soggetto *in house* devono conformarsi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica e devono prevedere i contenuti minimi riportati nel medesimo comma 3;
- la *DGIAI*, sulla base della citata direttiva, si impegna a trasmettere annualmente, alla competente struttura del *Ministero,* un resoconto sullo stato di attuazione della presente *Convenzione*, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di *Invitalia*;

- l'articolo 4 della Convenzione del 14 febbraio 2020 tra la Regione Basilicata e il Ministero dello sviluppo economico stabilisce in euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila/00) la dotazione finanziaria per le attività di Assistenza tecnica, attribuita al *MISE - DGIAI* a valere sulle risorse dell'asse 9 "Assistenza tecnica" del POR FESR Basilicata 2014-2020;
- l'articolo 5 della Convenzione del 1 agosto 2018 tra la Regione Molise e il Ministero dello sviluppo economico stabilisce in euro 40.000,00 (quarantamila/00) la dotazione finanziaria per le attività di Assistenza tecnica, attribuita al *MISE - DGIAI* a valere sulle risorse dell'Asse 10 "Assistenza tecnica" del POR Molise FESR FSE 2014-2020 e determinata nella misura del 2% della dotazione finanziaria assorbita dallo strumento, di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- l'articolo 5 della Convenzione del 9 ottobre 2018 tra la Regione Calabria e il Ministero dello sviluppo economico stabilisce in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) la dotazione finanziaria per le attività di Assistenza tecnica, attribuita al *MISE – DGIAI* a valere sulle risorse dell'Asse 14 "Assistenza tecnica" del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e determinata nella misura del 2% della dotazione finanziaria attualmente assegnata allo strumento, di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- l'articolo 5 della Convenzione del 23 dicembre 2019 tra la Regione Calabria e il Ministero dello sviluppo economico stabilisce in euro 197.000,00 (centonovantasettemila/00) la dotazione finanziaria per le attività di Assistenza tecnica, attribuita al *MISE – DGIAI* a valere sulle risorse di Assistenza tecnica del Patto per la Calabria (FSC 2014-2020) e determinata nella misura del 2% della dotazione finanziaria attualmente assegnata allo strumento, di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- l'articolo 5 della Convenzione del 15 novembre 2018 tra la Regione Campania e il Ministero dello sviluppo economico stabilisce in euro 500.001,52 (cinquecentomilauno/52) la dotazione finanziaria per le attività di Assistenza tecnica, attribuita al *MISE – DGIAI* a valere sulle risorse dell'Asse "Assistenza tecnica" del POR FESR Campania 2014-2020 e determinata nella misura del 2% della dotazione finanziaria attualmente assegnata allo strumento, di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- la *DGIAI,* con nota prot. 0377325 del 11 dicembre 2018, ha richiesto all'*Agenzia* di presentare un'apposita proposta progettuale pluriennale con riferimento alle attività di supporto tecnico-specialistico al *MISE – DGIAI*, con l'obiettivo di assicurare efficienza ed efficacia alle azioni e

agli interventi da porre in essere; ha richiesto, pertanto, all'*Agenzia* anche di fornire gli elementi necessari a consentire una preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta, ai sensi dell'articolo 192, punto 2 del Codice dei Contratti Pubblici, con particolare riferimento all'indicazione e alla riconducibilità dei profili professionali di *Invitalia* e dei relativi costi a quelli riscontrabili nelle prassi di mercato;

- l'*Agenzia*, con nota prot. INV-INV n. 0031215 del 27 febbraio 2020, ha trasmesso alla *DGIAI* la proposta progettuale sopracitata, nonché gli elementi richiesti per la valutazione sulla congruità economica dell'offerta tecnico-economica;
- la *DGIAI*, con nota prot. 0093288 del 27 marzo 2020, avuto riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni oggetto del presente Atto, ha ritenuto congrua l'offerta presentata da *Invitalia* e ha concesso l'autorizzazione alla stipula del medesimo *Atto*;
- la *DGIAI,* secondo quanto disposto dall'articolo 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, ha considerato che il ricorso ad *Invitalia* risponde a criteri di efficienza, efficacia, economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'*Agenzia* nella gestione degli adempimenti tecnico-amministrativi oggetto della Convenzione;
- ai sensi dell'articolo 68 del predetto Regolamento UE n. 1303/2013, i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile;
- con nota prot. 0035863 del 18 novembre 2020 il Ministero dello sviluppo economico - Segretariato Generale, ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018;

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Attività oggetto della *Convenzione*)

1. Le premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente *Convenzione*.

2. La presente *Convenzione* tra il *Ministero* e l'*Agenzia* regola i reciproci rapporti e gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività aventi ad oggetto il supporto alla gestione e attuazione dell'intervento agevolativo "Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali", a valere sulle risorse 2014-2020 citate in premessa. Le attività di assistenza tecnica si concentrano principalmente sul supporto tecnico-specialistico e strumentale alle attività di gestione, monitoraggio, attestazione delle spese, attuazione e controllo degli interventi eleggibili all'utilizzo delle risorse dei Programmi e Patti FSC regionali.

3. Le attività di cui al comma 1, così come dettagliate all'Allegato n. 1 "Piano pluriennale delle attività di assistenza tecnica 2020-2023" della presente *Convenzione*, saranno svolte da *Invitalia,* nel periodo 2020 – 2023, a supporto del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese (*DGIAI*), nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate per la gestione dello strumento del credito di imposta nell'ambito delle Convenzioni richiamate in premessa.

4. L'Allegato n. 1 "Piano pluriennale delle attività di assistenza tecnica 2020-2023", ove ritenuto necessario sulla base dell'andamento effettivo delle attività da svolgere e della conseguente rideterminazione dei servizi da erogare, nonché dei profili professionali e contrattuali da coinvolgere, può essere aggiornato al fine di ottimizzare la gestione delle attività, fermi restando gli oneri complessivi e la durata della presente *Convenzione*. I suddetti aggiornamenti saranno esplicitati e motivati in sede di rendicontazione, non essendo necessario procedere ad una preventiva modifica del predetto "Piano pluriennale delle attività di assistenza tecnica 2020-2023", a meno di specifica richiesta da parte del *MISE – DGIAI*.

5. La *DGIAI* si impegna a mettere a disposizione di *Invitalia* le informazioni e i documenti necessari alla realizzazione delle attività di competenza dell'*Agenzia,* che a sua volta si impegna ad assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività assegnatele, sulla base di quanto previsto dalla presente *Convenzione* e dalla normativa di riferimento.

6. L'*Agenzia*, operando nei limiti di quanto previsto dalla presente *Convenzione* e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, assume la piena responsabilità sulle attività svolte e le procedure adottate per l'esecuzione dell'incarico assegnatole, ivi comprese quelle relative

all'approvvigionamento di beni e servizi.

Art. 2

(Struttura organizzativa)

1. Per l'espletamento delle attività oggetto della presente *Convenzione*, *Invitalia* individua nella Business Unit Programmi Operativi la struttura dedicata allo svolgimento delle attività e prevede che detta struttura opererà in stretta collaborazione con le seguenti strutture della *DGIAI*, la Divisione IV "*Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e relativa programmazione*" e la Divisione VI "*Incentivi fiscali e accesso al credito*", responsabili della gestione della misura agevolativa.

2. L'*Agenzia*, per l'esecuzione delle attività oggetto della presente *Convenzione*, si avvale del personale interno e, nel rispetto delle normative vigenti in tema di trasparenza e procedura di evidenza pubblica, può avvalersi di consulenti e/o fornitori esterni in casi di necessità opportunamente documentati alla *DGIAI*, scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza. I corrispettivi riconoscibili all'*Agenzia*, derivanti dall'esecuzione delle attività individuate all'articolo 1, saranno quantificati così come indicato nel "Piano pluriennale delle attività di assistenza tecnica 2020-2023" riportato all'Allegato n. 1 della presente *Convenzione* e secondo le modalità previste dall'Allegato 2 "*Linee guida per la rendicontazione da parte degli enti in house e la determinazione delle spese ammissibili*" trasmesse dalla *DGIAI* all'*Agenzia* con nota prot. n. 0150745 del 25 ottobre 2017.

3. I componenti e il responsabile del gruppo di lavoro dedicati alle attività di assistenza tecnica e collocati nell'ambito della struttura organizzativa di cui al comma precedente vengono individuati nel primo Piano annuale di cui al successivo articolo 3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente comunicate, nel corso dell'annualità di riferimento, da Invitalia ed approvate dalla *DGIAI*. Le risorse assegnate alle attività di assistenza tecnica, in numero adeguato al volume di attività da svolgere e alle correlate esigenze tecniche, dovranno essere in possesso di adeguata e qualificata esperienza nelle aree oggetto della presente *Convenzione*.

4. L'*Agenzia*, nel perseguimento degli obiettivi della presente *Convenzione*, si impegna ad operare nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale, nonché nel rispetto dei criteri di

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente, efficienza energetica e funzionalità dell'azione amministrativa, e a consentire ogni verifica e/o approfondimento da parte della *DGIAI*.

5. Nell'esecuzione delle attività oggetto della presente *Convenzione*, tutti i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono tenuti al rispetto del "Codice di Comportamento" del *Ministero* redatto ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, così come pubblicato nell'apposita sezione trasparenza del sito del *Ministero*.

6. Le attività di cui alla presente *Convenzione* possono essere svolte sia mediante la presenza continuativa presso le strutture della *DGIAI* delle risorse professionali dedicate all'erogazione dei servizi di assistenza tecnica che attraverso modalità di lavoro a distanza (lavoro agile o telelavoro), come previste dalle disposizioni contrattuali dell'*Agenzia*.

7. Ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *Invitalia* dichiara e il *Ministero* prende atto che la stessa non ha concluso nel triennio precedente la sottoscrizione della presente *Convenzione* contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi a ex dipendenti del *Ministero* che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto del *Ministero* medesimo nei propri confronti per il triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con il *Ministero*. Per "dipendenti" si intendono i soggetti legati al *Ministero* nel senso chiarito dal parere dell'ANAC AG/2/2015/AC del 4 febbraio 2015, In caso di violazione delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le conseguenze previste dalla norma precitata, fatta salva ogni azione eventualmente promossa dal *Ministero* per la tutela dei propri diritti e interessi, anche ai fini del risarcimento del danno derivante alla violazione commessa.

8. La *DGIAI* indica quale referente per le attività oggetto della presente *Convenzione* il Dott. Giuseppe Bronzino, Direttore Generale nonché Dirigente responsabile della Divisione IV "Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e relativa programmazione" della *DGIAI*.

9. L'*Agenzia* indica quale referente per le attività oggetto del presente *Atto* il Dott. Pietro Inesi, responsabile dell'Area "Controlli" della Business Unit "Programmi Operativi" di *Invitalia*.

10. Eventuali avvicendamenti nella individuazione dei suddetti referenti saranno tempestivamente comunicati all'altra Parte e non comportano la modifica del presente *Atto*.

Art. 3

(Piani operativi annuali)

1. Sulla base delle direttive della *DGIAI*, l'*Agenzia* presenta entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento un Piano operativo annuale delle attività previste per la necessaria approvazione. Il primo Piano operativo, relativo al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente *Atto* fino al 31/12/2021, verrà presentato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente *Convenzione*.

2. Fatti salvi i casi di richiesta di proroga debitamente motivata dall'*Agenzia* e approvata dalla *DGIAI*, il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà il pagamento di una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo seguente al 30esimo giorno successivo al pertinente termine di cui al comma 1. La richiesta e/o il pagamento delle penali previste dal presente articolo non esonera in nessun caso l'*Agenzia* dall'adempimento dell'obbligazione il cui inadempimento ha dato luogo all'applicazione della penale. Le somme dovute a titolo di penale dall'*Agenzia* sono trattenute dal *Ministero* sugli importi dovuti o mediante escussione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui al successivo articolo 5.

3. I Piani operativi annuali, in coerenza con il Piano operativo pluriennale, sono articolati per Regione e prevedono:

- l'indicazione delle attività previste;
- l'articolazione dei costi per categoria di spesa di cui all'articolo 5 della presente *Convenzione*;
- il numero di risorse professionali impegnate nel progetto (espresso in full time equivalent), che dovranno essere già nominativamente individuate, con indicazione della relativa qualifica.

4. Previo accordo tra le parti, le risorse professionali di cui al punto precedente potranno essere integrate e/o sostituite sulla base di eventuali esigenze operative del *MISE – DGIAI*, nonché ad ulteriori esigenze connesse all'adeguamento delle procedure di gestione e controllo dei Programmi e

Patti regionali. I costi sostenuti e rendicontati dall'*Agenzia* per risorse professionali integrative e/o sostitutive, che non siano state oggetto di preventiva approvazione da parte del *MISE – DGIAI*, non saranno riconosciuti ammissibili.

5. La *DGIAI*, sentite le Divisioni interessate, approva i Piani operativi annuali entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione, formulando eventuali richieste di modifica e/o integrazione, da recepire a cura di *Invitalia* entro i successivi 15 giorni (naturali e consecutivi). Le eventuali ulteriori richieste di modifica e/o integrazione potranno essere formulate dalla *DGIAI* entro 15 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione di ciascun riscontro da parte di *Invitalia*, che le recepirà entro i successivi 15 giorni (naturali e consecutivi).

Art. 4

(Risorse finanziarie)

1. Per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 1 della presente *Convenzione*, è riconosciuto all'*Agenzia*, per l'intero periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente *Atto*, fino al 31 dicembre 2023, il rimborso dei costi sostenuti e documentati, entro il limite massimo del:

- 2% delle dotazioni finanziarie stanziate dalle Regioni Molise, Calabria e Campania, come indicate nei considerata del presente Atto;
- 1,5% della dotazione finanziaria assegnata allo strumento dalla Regione Basilicata, come indicata nei considerata del presente Atto.

Detti importi sono pari a:

- euro 282.786,89 IVA esclusa (345.000,00 IVA inclusa) a valere sulle risorse del POR Basilicata FESR 2014-2020;
- euro 32.786,89 IVA esclusa (40.000,00, IVA inclusa) a valere sulle risorse del POR Molise FESR FSE 2014-2020;
- euro 489.344,26 IVA esclusa (597.000,00 IVA inclusa, di cui euro 400.000,00 a valere sulle risorse del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e euro 197.000,00 a valere sulle risorse del Patto Calabria - FSC 2014-2020);
- euro 409.837,31 IVA esclusa (500.001,52 IVA inclusa) a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014-2020.

2. L'importo massimo complessivo del rimborso dei costi per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 1 della presente *Convenzione* è pari, pertanto, a euro 1.214.755,35 (unmilioneduecentoquattordicimilasettecentocinquantacinque/35) IVA esclusa ovvero euro 1.482.001,52 (unmilionequattrocentoottantaduemilaeuno/52) IVA inclusa, calcolata in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura.

3. Il rimborso copre ogni onere che l'*Agenzia* sopporta per l'adempimento delle attività, liberando il *Ministero* da ogni eventuale altra richiesta.

Art. 5

(Criteri di rendicontazione e modalità di pagamento)

1. La *DGIAI*, su richiesta dell'*Agenzia*, corrisponde un anticipo nella misura massima del 20% del corrispettivo dovuto, ai sensi del precedente articolo 4. Il corrispettivo, a titolo di anticipazione, è riconosciuto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente *Atto.*

2. I successivi pagamenti sono effettuati a fronte di attività svolte, previa presentazione, entro 120 gg dopo il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento, della rendicontazione annuale delle attività, delle spese effettivamente sostenute e della documentazione a corredo delle stesse, come specificato nelle "*Linee guida per la rendicontazione da parte degli enti in house e la determinazione delle spese ammissibili*" elaborate dalla *DGIAI* (Allegato 2).

3. La rendicontazione annuale consta di una Relazione tecnico-amministrativa sulle attività svolte in coerenza con quanto previsto dal Piano operativo annuale di riferimento e sui costi effettivamente sostenuti nel periodo oggetto di rendicontazione, nonché da idonea documentazione giustificativa delle spese rendicontate.

4. Le voci di costo e le relative modalità di rendicontazione sono determinate e annoverate nel rispetto delle regole di ammissibilità della spesa richiamate in premessa, sulla base delle modalità e delle formalità delineate nelle citate Linee guida.

5. Le spese effettivamente sostenute saranno imputate dall'*Agenzia* in sede di rendicontazione annuale, prevedendo un unico intervento per ciascuna delle Regioni Molise, Basilicata e Campania, nonché due interventi per la Regione Calabria in virtù delle due differenti fonti di finanziamento (FESR e FSC) cui si riferisce il servizio svolto.

6. Il pagamento del corrispettivo avviene solo a seguito della verifica di coerenza e pertinenza delle attività e dei costi rendicontati dall'*Agenzia*. Detta verifica prevede quanto segue:

- La *DGIAI*, sentite le Divisioni interessate, valuta, entro 45 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione, l'ammissibilità dei costi rendicontati da *Invitalia* in relazione alle attività svolte e descritte in ciascuna Relazione tecnico-amministrativa;
- ove le Divisioni interessate non formulino richieste di modifica e/o integrazione, la *DGIAI* approva le rendicontazioni dandone comunicazione all'*Agenzia*, che provvede all'emissione di regolari fatture, da presentare distintamente per ciascuna Regione e, ove pertinente, fonte di finanziamento;
- nel caso le Divisioni interessate formulino richieste di modifica e/o integrazione, la *DGIAI* ne dà comunicazione all'*Agenzia*, che fornisce i necessari chiarimenti e/o integrazioni entro 10 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione della comunicazione. Valutati, entro 10 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione, i chiarimenti e/o le integrazioni fornite, la *DGIAI*, sentite le Divisioni eventualmente interessate, valuta ed approva le rendicontazioni dandone comunicazione all'*Agenzia*, che provvede all'emissione di regolari fatture da presentare distintamente per ciascuna Regione e, ove pertinente, fonte di finanziamento;
- la *DGIAI* procede al pagamento entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione delle fatture da parte dell'*Agenzia*.

7. La *DGIAI*, a seguito dell'approvazione della rendicontazione annuale, trasferirà, in un conto corrente bancario intestato all'*Agenzia*, gli importi annuali dovuti – al netto IVA – nei limiti dei corrispettivi massimi previsto all'articolo 4 della presente *Convenzione*. L'IVA, da calcolarsi in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura da parte di *Invitalia*, verrà versata dalla *DGIAI* direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera *b)* della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015).

8. Per quanto attiene ai costi indiretti correlati allo svolgimento delle attività di cui alla presente *Convenzione*, gli stessi saranno, in sede di rendicontazione, valorizzati fino ad un massimo del 25% dei costi diretti (personale/collaboratori e acquisizione beni e servizi), con indicazione delle modalità di calcolo adottate per l'imputazione dei suddetti costi alle attività rendicontate. Qualora nel corso dell'esecuzione delle attività dovesse rendersi necessario il ricorso ad affidamenti a persone giuridiche esterne, consistenti nell'esternalizzazione di intere parti delle attività previste dalla commessa, tale voce di spesa verrà esclusa dal totale dei costi diretti su cui applicare la suddetta percentuale di costi generali.

9. Per l'annualità 2023, al fine di consentire alla *DGIAI* di effettuare la liquidazione dell'importo residuo entro i termini di scadenza dell'eleggibilità della spesa, *Invitalia* dovrà presentare la relativa Rendicontazione annuale entro il 30 settembre 2023, dando indicazione sia delle attività svolte e rendicontate sia di quelle che si prevede di realizzare fino al completamento del Servizio, in coerenza con le previsioni di cui all'ultimo Piano operativo annuale.

10. L'importo richiesto su base previsionale o comunque non oggetto di rendicontazione dovrà essere garantito da apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di importo pari alla somma da erogare. La fideiussione o la polizza dovrà avere durata fino al 30 giugno 2024 con effetto fino alla data in cui la *DGIAI*, ricevuta da parte dell'*Agenzia* la richiesta di svincolo unitamente alla documentazione di spesa, certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione di quanto previsto nella Rendicontazione corrispondente all'importo delle erogazioni percepite. Tale richiesta di svincolo dovrà essere inoltrata dall'*Agenzia* entro il 30 aprile 2024 in sede di presentazione della documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta. Le spese sostenute dall'*Agenzia* per la concessione della fideiussione bancaria (o polizza assicurativa) relativa alla annualità 2023 sono ammissibili a rendicontazione. Qualora l'importo rendicontato a consuntivo risulti inferiore a quanto previsto, la *DGIAI* procederà a un'escussione parziale o totale della fideiussione bancaria o polizza assicurativa presentata pari all'importo pagato in eccedenza. Nel caso in cui l'importo rendicontato a consuntivo sia superiore a quanto presentato, nulla sarà corrisposto all'*Agenzia* dalla *DGIAI*.

11. La rendicontazione dell'*Agenzia*, a fini della liquidazione dei corrispettivi, sarà articolata per le seguenti categorie di spesa:

- costi diretti del personale con indicazione dei nominativi, livello di inquadramento, impegno temporale (ore/giorni) prestati alla commessa, dettaglio delle attività svolte dal singolo con riferimento alle attività individuate nel Piano operativo annuale di riferimento, costo imputato alla commessa e indicazione di eventuali costi di missione. Il costo del personale nonché dei collaboratori esterni sarà rimborsato sulla base del costo effettivamente sostenuto dall'*Agenzia* includendo la retribuzione lorda, la differita e gli oneri sociali;
- costi diretti per acquisizione di beni e servizi, preventivamente approvati dall'Autorità di Gestione, tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta fornendo l'elenco analitico dei titoli di spesa e relativi importi, specificando le modalità di acquisizione dei beni e servizi;
- costi indiretti correlati allo svolgimento delle attività, secondo modalità definite nel disciplinare di rendicontazione di cui al precedente punto 1, in misura comunque non superiore al 25% dei costi diretti (personale/collaboratori e acquisizione beni e servizi).

12. Fatti salvi i casi di richiesta di proroga debitamente motivata dall'*Agenzia* e approvata dalla *DGIAI*, il mancato rispetto dei termini di presentazione delle Rendicontazioni annuali comporterà il pagamento di una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo seguente al 30esimo giorno successivo al pertinente termine. La richiesta e/o il pagamento delle penali previste dal presente articolo non esonera in nessun caso l'*Agenzia* dall'adempimento dell'obbligazione il cui inadempimento ha dato luogo all'applicazione della penale. Le somme dovute a titolo di penale dall'*Agenzia* sono trattenute dal Ministero sugli importi dovuti o mediante escussione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui al comma 6.

13. La documentazione di spesa è conservata in originale presso *Invitalia* per non meno di cinque anni dal completamento di tutti gli adempimenti relativi ai Programmi 2014/2020 interessati ed è resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della *DGIAI* e degli Organismi nazionali e comunitari preposti al controllo

14. In caso di anticipo nella misura massima del 20% del corrispettivo dovuto ad *Invitalia,* come previsto al precedente comma 1, ciascuna rendicontazione annuale è decurtata di un importo pari al 20% delle spese di volta in volta rendicontate e ritenute ammissibili, sino al recupero di quanto già erogato a titolo di anticipo.

Art. 6

(Restituzioni)

1. In caso di erogazioni di somme non dovute, imputabili al mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla presente *Convenzione*, addebitabili all'*Agenzia*, questa si impegna a restituire tempestivamente le risorse percepite alla *DGIAI*.

2. L'*Agenzia* è tenuta altresì alla restituzione delle somme percepite nei casi espressamente previsti dalla normativa nazionale e comunitaria e dalla *Convenzione*.

3. La *DGIAI* si rivale, in tali casi, sulle quote di corrispettivo ancora da erogare in forza della presente *Convenzione* e sulle somme che, in dipendenza da qualunque rapporto tra le Parti, siano dovute all'*Agenzia* da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, fatta salva l'escussione delle garanzie. In difetto, si procederà al recupero mediante ruolo delle risorse finanziarie spettanti al *MISE – DGIAI*, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 46/1999.

Art. 7

(Interruzione)

1. Nei casi di interruzione delle attività per cause non imputabili ad *Invitalia*, il *Ministero*, effettuate le opportune valutazioni, erogherà il corrispettivo spettante, commisurato ai costi sostenuti e agli impegni già assunti formalmente.

2. A seguito dell'interruzione delle attività, l'eventuale importo erogato a *Invitalia* e successivamente non rendicontato dovrà essere rimborsato.

3. Con riferimento alle modalità di recupero, si applica l'articolo 6, comma 3 della presente *Convenzione*.

Art. 8

(Informazione e Pubblicità)

1. L'*Agenzia* è tenuta al rispetto degli obblighi di Informazione e Pubblicità, previsti dalla normativa comunitaria.

Art. 9

(Durata, efficacia, proroghe e modifiche)

1. La presente *Convenzione* ha durata fino al 31 dicembre 2023.

2. L'ammissibilità delle spese sostenute a fronte di prestazioni previste nell'ambito della presente *Convenzione* decorre dalla data di firma della stessa

3. Le spese sostenute a fronte di impegni assunti antecedentemente alla data di sottoscrizione della *Convenzione*, e riferite a prestazioni inserite in Piani di attività approvati dall'Autorità di gestione, che trovano continuità negli interventi oggetto della presente *Convenzione*, potranno essere rendicontate secondo le modalità di cui all'art. 5.

4. Eventuali proroghe o modifiche del presente *Atto* sono concordate tra le *Parti* e formalizzate mediante atto scritto aggiuntivo.

5. Resta fermo in ogni caso l'obbligo per le *Parti* al compimento, anche oltre il termine indicato al comma 1, di tutte le operazioni già avviate nell'ambito degli adempimenti previsti dalla *Convenzione* stessa, fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla presente *Convenzione* che dovessero renderne necessaria la risoluzione anticipata.

6. La presente *Convenzione* entra in vigore solo dopo le intervenute approvazioni e registrazioni di legge.

Art. 10

(Riservatezza)

1. Resta tra le *Parti* espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale impiegato dall'*Agenzia* viene a conoscenza nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente *Atto* devono essere considerati riservati e coperti da segreto.

2. In tal senso, *Invitalia*, quale responsabile del trattamento, si obbliga ad adottare, con i propri dipendenti e con i soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione delle attività, tutte le cautele

necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione

Art. 11

(Diritto di recesso)

1. La *DGIAI* può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente *Convenzione* nei confronti dell'*Agenzia* qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti ovvero disposizioni normative e regolamentari che modifichino la situazione esistente al momento della stipula della presente *Convenzione* e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, saranno riconosciuti all'*Agenzia* i costi sostenuti alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelli che, anche se relativi ad attività non ancora materialmente effettuate, risultino già oggetto di impegni formalmente assunti con atti giuridicamente vincolanti.

Art. 12

(Tutela dei dati personali)

1. L'*Agenzia* e la *DGIAI* si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto. *Invitalia* e la *DGIAI* si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della presente *Convenzione*, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a: eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, rivestendo il ruolo di autonomi Titolare; custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al

GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali; utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

2. Le modalità del trattamento: *Invitalia* e la *DGIAI* dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente *Convenzione*.

3. La comunicazione dei dati: *Invitalia* e la *DGIAI* si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. *Invitalia* e la *DGIAI* si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

4. Persone autorizzate al trattamento: *Invitalia* e la *DGIAI* si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l'esecuzione del presente contratto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.

5. I diritti dell'Interessato e la violazione dei dati: i soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. *Invitalia* e la *DGIAI* si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti. *Invitalia* e la *DGIAI* si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.

6. I rapporti privacy diretti: *Invitalia* e la *DGIAI* si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire il presente contratto, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali

e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all' art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto.

7. *Invitalia* infine informa che ha provveduto a nominare il *Data Protection Officer* (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell'ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono disponibili sul sito di *Invitalia*.

Art. 13

(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente *Convenzione* è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle *Parti*, il Foro di Roma.

Art. 14

(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente *Convenzione*, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse e nei considerata, nonché alla normativa vigente.

2. La presente *Convenzione* è sottoscritta con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Allegati:

1) “Piano pluriennale delle attività di assistenza tecnica 2020-2023”;
2) “Linee guida per la rendicontazione da parte degli enti in house e la determinazione delle spese ammissibili”.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dott. Giuseppe Bronzino (Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per gli incentivi alle imprese), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale per l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - INVITALIA (di seguito INVITALIA), nella persona della Dott.ssa Leonarda Sansone, in qualità di Responsabile della Business Unit Programmi Operativi, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.